

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5998

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTELLA, CUSUMANO, ACQUARONE, DE FRANCISCIS,
IANNUCILLI, MONGIELLO, NUVOLI, ORICCHIO, OSTILIO,
LUIGI PEPE, PISICCHIO, POTENZA, SANTULLI**

Nuove norme in favore della tracciabilità della finanza per assicurare l'autonomia delle imprese quotate in borsa operanti in settori strategici per l'economia nazionale

Presentata il 14 luglio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è promossa dai Popolari UDEUR nell'ambito di una rinnovata azione del partito nella più generale strategia dal titolo: « Questione economica come questione morale ».

Essa intende rispondere a una duplice finalità: riportare i problemi reali del Paese al centro del dibattito politico-parlamentare e favorire l'esercizio del pensiero morale nella sfera dell'economia come via necessaria per un rilancio credibile e per uno sviluppo reale del Paese.

Si riferisce alle imprese quotate in borsa, operanti in settori che si possono reputare strategici per il Paese, quali quello dell'energia, del trasporto, delle comunicazioni e delle *utilities* in generale,

della editoria e radiotelevisivo, delle banche e delle assicurazioni, che hanno quale comune denominatore quello di essere delle grandi imprese, con una notevolissima capacità di diffusione e di presenza o caratterizzate dall'operare in settori strategici e di larga diffusione, per cui la loro autonomia e la trasparenza dell'azionariato o, più in generale, degli assetti proprietari, finiscono per riguardare non solo gli addetti ai lavori, il patto di sindacato e gli azionisti, ma l'intero Paese, i cittadini italiani e le istituzioni democratiche.

Per tali imprese quotate in borsa, in particolare per quelle editoriali e radiotelevisive, cruciali per la formazione delle libere opinioni, noi chiediamo, nei con-

fronti di coloro che intendano acquisire o accrescere la propria presenza, superando il 5 per cento dell'intero capitale sociale, la trasparenza della persona fisica o giuridica che si presenti quale autore dell'operazione, la trasparenza dell'operazione finanziaria, con riferimento alla strutturazione dell'operazione e alla puntuale individuazione dei *partner* operativi, la trasparenza della provenienza delle risorse destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota.

« Questione economica come questione morale » significa che *pecunia olet*, soprattutto in un Paese come il nostro in cui, dall'evasione, dal lavoro nero e dalle attività illecite della criminalità organizzata, si riversano sul mercato dei capitali cifre ingenti che sempre più cercano di inquinare il sistema economico, produttivo o finanziario che sia, rischiando di comprometterlo definitivamente, specie in fasi di grande fragilità come questa che stiamo vivendo. Ecco perché la nostra proposta di

legge chiede una sorta di « tracciabilità », su operazioni delicate e strategiche per la vita democratica del Paese, chiamando in causa le istituzioni preposte come la Commissione nazionale per le società e la borsa, alle quali chiedere un parere vincolante su tali operazioni, dopo aver ascoltato le autorità che, nei rispettivi settori di competenza, sono preposte al controllo della legittimità delle operazioni che vengono attuate e, più in generale, operano per evitare pericolose distorsioni del mercato.

D'altro canto, nell'articolo 41 della Costituzione è scritto: « L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ». I presentatori della proposta di legge intendono impegnarsi per il rispetto della Costituzione che significa sempre il raggiungimento dell'interesse collettivo e del bene comune.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge è finalizzata ad assicurare l'autonomia delle imprese quotate in borsa, operanti in settori strategici per l'economia nazionale.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per imprese strategiche per l'economia nazionale, le imprese operanti nei settori dell'energia e delle *utilities*, delle telecomunicazioni, dei trasporti, dell'editoria, nel settore radiotelevisivo, delle banche e delle assicurazioni e, più in generale, in ambito industriale, che, per la loro dimensione, rientrano nella definizione di grande impresa e che possono esercitare una influenza rilevante sull'andamento della economia nazionale o sulla formazione del consenso della popolazione per la loro possibilità di influenzare l'opinione pubblica, nel caso delle imprese editoriali o radiotelevisive.

ART. 3.

(Nuove norme in materia di trasparenza).

1. Chiunque intende acquistare o accrescere la propria quota in una impresa quotata in borsa, che rientra tra quelle indicate all'articolo 2, superando la soglia del 5 per cento dell'intero capitale sociale, è tenuto a manifestare il proprio intendimento prima della sottoscrizione di azioni di tipo ordinario.

2. L'intendimento di cui al comma 1 deve essere preventivamente comunicato

alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e alla Banca d'Italia che, sentite le Autorità garanti nei rispettivi settori in cui le imprese operano, esprimono parere obbligatorio e vincolante ai fini del perfezionamento della sottoscrizione delle azioni ordinarie dell'impresa in questione.

3. Il parere di cui al comma 2 è formulato sulla base:

a) dei requisiti di idoneità e di indipendenza di comportamenti della persona fisica o giuridica che intende acquistare o accrescere la propria quota in una impresa quotata in borsa superandone la soglia del 5 per cento dell'intero capitale sociale;

b) dei requisiti di onorabilità e, in generale, dell'effettiva sussistenza di condizioni idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza dell'operazione finanziaria e della struttura societaria utilizzata per il perfezionamento dell'operazione;

c) della verifica della provenienza lecita delle risorse che sono destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui al comma 1.

4. Qualora la CONSOB o la Banca d'Italia, per i rispettivi settori di competenza, ravvisino gli estremi di operazioni che possono avere una rilevanza penale, informano prontamente l'autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti più opportuni.

ART. 4.

(Sanzioni).

1. In caso di violazione del parere di cui al comma 2 dell'articolo 3, le operazioni di sottoscrizione effettuate sono nulle.

2. Nel caso in cui il parere di cui al comma 2 dell'articolo 3 risulti negativo, la persona fisica o giuridica interessata è tenuta al pagamento dei costi sostenuti dalle istituzioni per il compimento degli

accertamenti e delle verifiche di cui al medesimo articolo 3, comma 3, ferma restando l'eventuale applicabilità della normativa penale da parte della magistratura nel caso si verifichi l'illecita provenienza delle risorse destinate all'acquisto o all'accrescimento della quota di cui al comma 1 del citato articolo 3.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0075910